



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

163/2015
Dicembre/7/2015 (*)
Napoli 11 Dicembre 2015

Con Interpello n. 25 del 5 novembre 2015 il Ministero del Lavoro ha fornito importanti chiarimenti circa l'esonero contributivo triennale di cui all'art. 1, co. 118 della Legge n. 190/2014, affermando che lo stesso non si interrompe in caso di fusione per incorporazione.

Come noto, ai sensi **dell'art. 1, co. 118 e ss. della Legge n. 190/2014**, l'esonero contributivo triennale in favore dei datori di lavoro, scatta in relazione alle nuove **assunzioni con contratto a tempo indeterminato** effettuate nel periodo **"1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2015"**.

Beneficiari sono **tutti i datori di lavoro privati**, anche **agricoli** (con modalità, condizioni e misure specifiche). Rientrano nel beneficio, altresì, i soggetti **non imprenditori**. Restano invece, **esclusi** dal beneficio: i contratti di lavoro domestico e i contratti di apprendistato.

Sul punto, si ricorda che l'incentivo, **per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di assunzione**, è pari **all'ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro**, con esclusione dei premi e contributi INAIL, **nel limite massimo di un importo pari a euro 8.060 su base annua**.

Sono, inoltre, richiesti determinati requisiti in capo al lavoratore da assumere quali:

- nei **sei mesi precedenti l'assunzione**, *il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio stesso sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;*
- nei **tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di Stabilità 2015** (1° gennaio 2015), *il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.*

CONTENUTO INTERPELLO

Orbene, ciò premesso, **L'Associazione Nazionale delle Imprese di Sorveglianza Antincendio – A.N.I.S.A. ha chiesto di avere maggiori delucidazioni in merito alla corretta interpretazione dell'esonero contributivo triennale** (art. 1, co. 118 della L. n. 190/2014), applicabile per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso dell'anno 2015. In particolare, è stato chiesto se, **nelle ipotesi di operazioni societarie, quali ad esempio la fusione**, la società incorporante possa fruire ugualmente dell'esonero in trattazione, anche qualora l'operazione stessa venga posta in essere nell'anno 2016.

CHIARIMENTO MINISTERIALE

Il Ministero in premessa ricorda che la fattispecie della fusione per incorporazione, è disciplinata dall'art. 2112 c.c., comma 1, ai sensi del quale *"si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento della titolarità di un'attività economica organizzata (...) **che conserva nel trasferimento la propria identità**"*, a prescindere dal negozio giuridico utilizzato. Inoltre, il comma 5 della medesima norma precisa che i rapporti di lavoro con il cedente proseguono *ope legis* con il cessionario **senza soluzione di continuità** ed i lavoratori conservano tutti i diritti ad essi connessi (*cfr. M.L. interpello n. 20/2010*).

Ciò premesso, il Ministero con specifico riferimento alla fruizione degli sgravi contributivi previsti dall'art. 1, comma 118, L. n. 190/2014, nei casi sopra descritti, **in assenza di una interruzione dei rapporti di lavoro assistiti da incentivo, non mutando**, in conseguenza di eventuali procedure di fusione o incorporazione, **i requisiti *ab origine* legittimanti la fruizione dello stesso, ritiene** che **il cessionario incorporante abbia il diritto di continuare a beneficiare dell'esonero contributivo** già riconosciuto alla società incorporata nel corso dell'anno 2015, **limitatamente alla parte residua sino alla scadenza del termine legale dei trentasei mesi.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC